

N. 663/16 SENT.

N. 5589/14 R.G.A.C.

N. 1202/16 REP.

N. 334/16 REG. CRON.

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bergamo, dott. Giuseppe Gianoli, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5589/14 R.G. di quest'Ufficio e promossa con atto di citazione

**D A**

- **BIKE AND CARD S.N.C. DEI F.LLI PESENTI**, elettivamente domiciliata in Azzano San Paolo (BG), Piazza Repubblica, n. 1, rappresenta e difesa dall'avv. Davide Biondini, per mandato a margine dell'atto di citazione

- **ATTRICE** -

**CONTRO**

- **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Verona, Via Lungadige Cangrande, 16

- **CONVENUTA CONTUMACE** -

**OGGETTO:** risarcimento del danno.

## CONCLUSIONI

All'udienza del 13 aprile 2016, all'uopo fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, nella contumacia della convenuta, il procuratore dell'attrice ha precisato le seguenti conclusioni: "come da atto introduttivo".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice assume che, con atto datato 23 ottobre 2013, il signor ██████████ cedeva il credito vantato nei confronti della Compagnia d'assicurazione convenuta. Il credito, ineriva ai danni patiti dal proprio veicolo a seguito di una grandinata occorsa in data 29 luglio 2013, in Zogno, lungo la via Pedernone. In particolare l'attrice precisa che il in data 30 luglio 2013, il predetto signor ██████ in forza della polizza assicurativa n. 00048.33.405625, denunciava il sinistro alla citata Compagnia che provvedeva all'apertura del sinistro. Ceduto il credito, eseguite le riparazioni del caso, l'attrice sollecitava (inutilmente) la convenuta affinché provvedesse al pagamento dell'indennizzo ai sensi di polizza, per un importo di € 6.900,00 (IVA compresa).




L'attrice infine espone che in mancanza di pagamento azionava la procedura per la mediazione obbligatoria (doc. nn. 11-13). Sempre secondo le deduzioni dell'attrice, pur non presenziando alla mediazione, la convenuta, in data 8 agosto 2014, bonificava la minor somma di € 3.222,00, trattenuta in acconto sul maggior danno.

L'attrice, pertanto, insiste per il pagamento della residua somma di € 2.437,42, già detratta la franchigia del 10% prevista in polizza, oltre alla



stante la possibilità per il cessionario di esercitare le stesse azioni di cui il cedente era titolare, non resta che concludere per la legittimazione attiva dell'attrice nel presente giudizio (eventualmente rilevabile d'ufficio, trattandosi di condizione dell'azione).

Ciò premesso, l'attrice ha prodotto copia della polizza assicurativa n. 00048.33.405625, con copertura dal 26 marzo 2013 e con scadenza 26 settembre 2013 (doc. n. 4). Dalla lettura della citata polizza è dato evince la copertura assicurativa, di cui alle "condizioni aggiuntive alle garanzie a corpi veicoli terrestri", comprendeva gli "eventi atmosferici" con uno scopeto del 10% e con un minimo di € 150.

Nel merito, l'attrice ha comprovato l'*an debeat* sia con la produzione di documentazione fotografica del veicolo (doc. n. 2), attestante gli effetti della grandinata, sia comprovando - per via testimoniale - l'intervenuto danneggiamento del veicolo nella modalità esposte in citazione (teste  ) e l'intervenuta riparazione dello stesso (teste ).

In merito al *quantum debeat*, Il CTU con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, giacché frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha stimato i danni riportati dal veicolo attoreo nella superiore somma di € 7.089,54 (IVA compresa).

In ragione di quanto sopra, la somma esposta dall'attrice in 6.900,00 (IVA compresa), appare congrua.

Tuttavia, in ragione delle riparazioni eseguite consistite nella verniciatura pressoché totale del veicolo e la sostituzione di un finestrino posteriore,

andrà applicata una decurtazione, a titolo di degrado (il veicolo risulta immatricolato nel 2010). Si stima congruo indicare il degrado, non incidendo le riparazioni su parti meccaniche, nella percentuale del 5% dell'importo totale della riparazione, quindi, pari a € 345,00 (IVA compresa).

Dalla risultante somma di € 6.555,00, andrà altresì detratta la franchigia del 10%, contrattualmente prevista, pari ad € 655,50.

Dalla residua somma di € 5.899,50, andrà ulteriormente sottratta la quota d'IVA dichiarata detraibile ai fini fiscali nella percentuale del 40%. e, quindi, pari a € 425,54.

Dalla conseguente somma di € 5.473,96, andrà, infine, detratto quanto versato dalla Compagnia d'assicurazione nella fase stragiudiziale, pari ad € 3.222,00, per una somma residua di € 2.251,96.

La compagnia convenuta in forza della polizza in parola, ai sensi dell'art. 1905 c.c., sarà tenuta al risarcimento della predetta somma di € 2.251,96, oltre agli interessi legali, dall'atto di messa in mora del 29 aprile 2014, al saldo.

Parte attrice chiede altresì la rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale e per le spese peritali.

Per quanto concerne le spese della perizia estimativa le stesse non possono essere liquidate, trattandosi di una perizia di parte. Si rammenta che il risarcimento in parola esula dalla normativa (Codice delle Assicurazioni) in tema di circolazione stradale.

Quanto alle spese legali del procedimento di mediazione le stesse andranno liquidate. Sul punto questo giudice condivide l'orientamento

giurisprudenziale secondo il quale, l'assistenza prestata dall'avvocato nel corso della fase di mediazione obbligatoria, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio (Tribunale di Verona, 29 ottobre 2015).

Tenuto conto del valore della controversia, si stima congruo liquidare le spese legali della fase stragiudiziale in € 500,00 oltre IVA e CPA, così come esposte dall'attrice nella fattura n. 32/14 dell'avv. Biondini (doc. n. 14 di parte attrice).

Le spese di CTU estimativa, pari a € 981,18, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Bergamo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la compagnia d'assicurazione Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Bike and Car S.n.c. dei f.lli Pesenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.251,96, oltre interessi legali dal 29 aprile 2014, al saldo;
- 2) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in motivazione;

3) condanna Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla società Bike and Car S.n.c. dei f.lli Pesenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del procedimento di mediazione, che si liquidano in € 500,00, oltre IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;

4) condanna Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla società Bike and Car S.n.c. dei f.lli Pesenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 1.295,00, di cui: € 125,00 per spese, € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase istruttoria e € 405,00 per la fase decisoria, oltre alle spese generali (15%), IVA (se dovuta) e CPA come per legge.

Bergamo, 7 settembre 2016

Il Cancelliere - E-3  
Luca Vitali

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

7 SET. 2016

Il Cancelliere - E-3  
Luca Vitali

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Giuseppe Gianoli)